

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Procedimento n. 1323/2020 RG

Verbale di udienza di discussione

Successivamente oggi 28/10/2021 alle ore 12.08, in udienza pubblica sono comparsi l'avv. Matteo De poli in sostituzione dell'avv. Luigi Odino per parte ricorrente e l'avv. M. Melograni per parte convenuta e il dott. Crusafio Francesco ai fini della pratica forense.

I procuratori delle parti procedono alla discussione orale della causa, riportandosi agli atti ed insistendo in tutte le istanze istruttorie e di merito.

Il giudice si ritira in camera in consiglio ad ore 12.10.

Ad ore 15.10 il giudice esce dalla camera di consiglio e dà lettura della sentenza in udienza pubblica.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Il giudice

terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente

S E N T E N Z A

nel proc. n. 1323/2020 RG

promosso da

Caracciolo ing. Roberto

con l'avv. Luigi Odino

contro

Inps



con l'avv. Maria Melograni

OGGETTO: contributi a titolo di gestione separata liberi professionisti - ingegneri

MOTIVAZIONE

L'ing. Roberto Caracciolo, docente ordinario presso l'Università di Padova, ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento Inps RIC9068BBEF0010003 01 RM02, datato 21.06.2019 e notificato il 19.07.2019, portante la pretesa di euro 15.035,20 per contributi da versare alla gestione separata liberi professionisti per redditi del 2013, oltre ad euro 10.381,28 per sanzioni, per un totale di euro 25.416,48.

L'Inps resiste.

La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali e, al termine della discussione, viene ora decisa mediante lettura della presente sentenza in udienza pubblica.

Ciò premesso, iniziando dal motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale, va ricordato che, come precisato dalla circolare Inps n. 27 del 12.03.2013, il pagamento dei contributi in esame, deve avvenire alla scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Da tale data decorre, di regola, la prescrizione (fatta salva la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, v. oltre).

E' quindi infondata la tesi della decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie, 30.09.2014), indicata dalla difesa dell'Inps nel presente giudizio. Come infatti precisato da Cass., sez. L, 31.10.2018, n. 27.950, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.



Nella fattispecie concreta, è pacifico che l'avviso impugnato è stato notificato il 19.07.2019, mentre il predetto termine di pagamento scadeva il 7.07.2014, poiché il ricorrente, come emerge dalla sua dichiarazione dei redditi, era soggetto con partita iva per i quali erano stati approvati gli studi di settore.

L'Inps ha peraltro eccepito la sospensione della prescrizione, trattandosi di ipotesi di doloso occultamento del debito contributivo.

In effetti, va ricordato che, come di recente deciso da Cass., sez. L, ord., 7.03.2019, n. 6677, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, e dà quindi luogo alla sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello): proprio ciò che accade nella fattispecie concreta, poiché, come risulta sempre dalla dichiarazione dei redditi, detto quadro RR non è stato presentato dal ricorrente, con la conseguenza che la prescrizione era sospesa.

Di qui il rigetto del relativo motivo di opposizione.

Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con cui l'ing. Caracciolo contesta - in punto di mero diritto - la debenza del contributo.

Sull'argomento, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione, è quello



suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi, è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza (v. Cass., sez. L, 3.03.2021, n. 5826). Nello stesso senso anche Cass., sez. L, 12.12.2018, n. 32.166, secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, l'ing. Caracciolo denuncia l'illegittimità delle sanzioni irrogate, stante la sua buona fede.

Il motivo è fondato.

L'art. 116, ottavo comma, lett. b), della legge 23.12.2000, n. 388, prevede che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere



superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Nella fattispecie concreta, considerando che si trattava di contributi relativi al 2013, può senz'altro ritenersi la buona fede del ricorrente, poiché dalla motivazione di Cass. n. 30344 del 2017, emerge che la Corte compensò le spese di giudizio a causa delle incertezze registrate nella giurisprudenza di merito relativamente alla debenza dei contributi.

Non si versa quindi nell'ipotesi della cit. lett. b), ma in quella della lett. a), secondo cui “a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione danno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Il ricorrente è tenuto, pertanto, a pagare le sanzioni nella misura di cui alla cit. lettera a).

Va invece respinto, infine, il motivo relativo alla mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi applicati dall'Inps: dalla cartella impugnata, infatti, non risultano essere stati applicati interessi.

Quanto infine alle spese di giudizio, esse vanno compensate a causa della soccombenza reciproca.

P Q M

respinto ogni diverso motivo di ricorso, accoglie solo quello relativo alla misura delle sanzioni, annullando quelle irrogate ed accertando che sono dovute quelle previste dall'art. 116, ottavo comma, lett. a), della legge 23.12.2000, n. 388.

Compensa le spese di giudizio.

Padova, 28.10.2021

Il giudice
dott. Roberto Beghini

